

Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa avente ad oggetto:

“Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3. Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.

*Art. 1
(Finalità)*

L'art. 1 enuncia le finalità della proposta e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 2
(Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare)*

L'art. 2 declina gli interventi che saranno posti in essere dalla Regione per conseguire le finalità della proposta. Gli adempimenti connessi saranno svolti dalla Giunta regionale facendo ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa e non comportano pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 3
(Definizioni)*

L'art. 3 contiene alcune definizioni, finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale ai contenuti della legge 166 del 2016; non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 4
(Soggetti attuatori)*

L'art. 4 contiene l'elenco dei soggetti che concorrono all'attuazione della proposta. Non comporta oneri per il bilancio regionale

*Art. 5
(Programma annuale degli interventi)*

L'art. 5 disciplina il programma annuale degli interventi previsti dalla proposta. Le risorse necessarie per l'attuazione di questo articolo sono indicate al successivo articolo 8. L'attuazione del programma sarà assicurata dalle strutture della Giunta regionale,

facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa; non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 6
(Criteri di priorità)

L'art. 6 contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 7
(Agevolazioni tariffarie)

L'art. 7 contiene disposizione di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

L'art. 8 indica la copertura finanziaria della proposta di legge. Si prevede l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal c.d. tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/95

Art. 9
(Clausola valutativa)

L'art. 9 contiene la clausola valutativa. L'attuazione delle prescrizioni della clausola valutativa sarà effettuata facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Regione e non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 3/2013)

L'art. 10 contiene le disposizioni di modifica alla l.r. 3 del 2013, in materia di recupero dei farmaci ancora in corso di validità. L'attuazione dell'articolo sarà assicurata facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa e non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 11
Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)

L'art. 11 contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

L'art. 12 contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale